



COMUNE DI BARZANA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI T.A.R.I.P.

- **Approvato** con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 46 del 28.12.2024

- **Modificato** con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 4 del 30.04.2025

Sommario

SEZIONE I - DISCIPLINA GENERALE

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Termini e modalità di determinazione tariffe

Art. 3 Dichiarazione TARIP

Art. 4. Richiesta di attivazione

Art. 5. Risposta alla richiesta di attivazione

Art. 6. Modalità presentazione comunicazione per la richiesta di variazione o cessazione del servizio

Art. 7. Modalità di risposta alle richieste di variazione o cessazione del servizio

Art. 8. Modalità di versamento

Art. 9. Invio modelli di pagamento precompilati

Art. 10. Riscossione e scadenze di versamento

Art. 11. Rateizzazione dei pagamenti

Art. 12. Funzionario responsabile

Art. 13. Accertamento

Art. 14. Sanzioni ed interessi

Art. 15. Rimborsi e compensazioni

Art. 16. Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

Art. 17. Contenzioso

Art. 18. Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

Art. 19. Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati

Art. 20. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 21. Clausola di adeguamento

Art. 22. Disposizione transitoria

Art. 23. Trattamento dei dati personali

SEZIONE II - DISCIPLINA OPERATIVA

Art. 24. Oggetto

Art.25. Gestione e Classificazione dei rifiuti

Art. 26. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

TITOLO I PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 27. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 28. Soggetti passivi della TARIP e responsabili dell'obbligazione tributaria

Art. 29. Superficie imponibile degli immobili ai fini TARIP

Art. 30. Esclusione della TARIP per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 31. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

TITOLO II – TARIFFE

Art. 32 Costo di Gestione – Piano Finanziario

Art. 33. Determinazione della tariffa

Art. 34. Articolazione della tariffa della TARIP

Art. 35. Periodi di applicazione della TARIP

Art. 36. Tariffa della TARIP per le utenze domestiche

Art. 37. Tariffa della TARIP per le utenze non domestiche

Art. 38. TARIP per le istituzioni scolastiche statali

Art. 39. Tariffa giornaliera della TARIP

Art. 40. Tributo provinciale – TEFA

Art. 40 bis. Le componenti perequative

Art. 41. Classificazione delle utenze non domestiche per la determinazione della tariffa della TARIP

TITOLO II – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 42. Agevolazioni ed esenzioni TARIP Utenze domestiche

Art. 43. Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

Art. 44. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

Art. 45. Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

Art. 46. Riduzioni della Tariffa della TARIP per inferiori livelli di prestazione del servizio

SEZIONE I - DISCIPLINA GENERALE

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti puntuale (di seguito denominata "TARIP").

Art. 2. Termini e modalità di determinazione tariffe

Il Consiglio comunale approva le tariffe della TARIP, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione o entro un diverso termine stabilito dalla Legge e in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dai soggetti individuati allo scopo e validato dall'autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia.

Art. 3 Dichiarazione TARIP

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio della detenzione o del possesso;
- b) la cessazione della detenzione o del possesso;
- c) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
- d) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti della famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti; nel caso di detentori non residenti e nel caso in cui nessuno occupi l'alloggio dal detentore o dal possessore;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge.
3. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. entro 30 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo o nel caso di variazione degli elementi per la determinazione del tributo;
 - b. entro il giorno successivo alla cessazione della detenzione o del possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo.
5. La dichiarazione di inizio o variazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è

verificato l'obbligo dichiarativo.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, gli identificativi catastali;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 4. Richiesta di attivazione

Entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la richiesta di attivazione del servizio.

La richiesta, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune – sezione "Trasparenza rifiuti" -, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico.

Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta

- b) I dati identificativi dell'utente tra i quali:
 - Per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - Per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita Iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita Iva;
- c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - Per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - Per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuate dall'utenza;
- e) La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 5. Risposta alla richiesta di attivazione

Entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:

- a) Il riferimento alla richiesta di servizio
- b) Il codice utente ed il codice utenza
- c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tarip, l'attivazione del servizio.

Art. 6. Modalità presentazione comunicazione per la richiesta di variazione o cessazione del servizio

1. Entro novanta giorni solari in cui è intervenuta la variazione o la cessazione del servizio, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la comunicazione di variazione o cessazione.
2. La comunicazione, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune – sezione "Trasparenza rifiuti"-, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico.
3. Il modulo per la comunicazione di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - b) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
 - c) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - d) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - e) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - f) L'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - g) La data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

**Art. 7. Modalità di risposta alle richieste di variazione
o cessazione del servizio**

1. Entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta di variazione o cessazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a) Il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARIP, la variazione o cessazione del servizio.
2. La richiesta di variazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di novanta giorni solari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Art. 8. Modalità di versamento

1. Il versamento della TARIP deve essere effettuato, di norma, con modelli di pagamento unificati (F24), in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta salva la facoltà di utilizzare altri strumenti previsti dalla normativa ("pagopa" ecc.), previa verifica dei requisiti tecnici-operativi da parte degli uffici preposti e approvazione del competente organo di governo dell'ente.
2. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
3. Qualora il gestore di cui al comma 2 preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.
4. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
5. Sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nel documento di riscossione.
6. Il termine di cui al comma 4 del presente articolo va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, quando sono consegnati documenti di riscossione con diverse scadenze.
7. In nessun caso non posso essere imputati all'utente eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione.

Art. 9. Invio modelli di pagamento precompilati

1. Il Comune, di norma, invia a ciascun contribuente un prospetto di liquidazione del tributo dovuto sulla base dell'ultima dichiarazione presentata, contenente tutti gli elementi utilizzati per il calcolo del tributo dovuto, oltre al modello F24 precompilato. Il mancato ricevimento dell'avviso non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto. Il Comune assicura l'assistenza allo sportello per il calcolo del tributo dovuto.

Art. 10. Riscossione e scadenze di versamento

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, invia il documento di riscossione almeno una volta all'anno e può contenere più bollette, con diverse scadenze, secondo le modalità ed i contenuti prescritti negli articoli 4,5,6,7,8, del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore di emettere più documenti, comunque non superiore al bimestre.
2. In presenza di una presenza di riscossione annuale, il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, è tenuto a garantire almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la possibilità per l'utente di pagare in un'unica soluzione.
3. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.
4. Il Comune suddivide l'ammontare complessivo dell'importo annuale dovuto in due rate con scadenza, di norma, il giorno 16 del mese di luglio nell'anno "n" per l'acconto e il giorno 16 del mese di febbraio nell'anno "n+1" per il saldo e conguaglio, salvo diversa indicazione contenuta nella deliberazione di approvazione delle tariffe da parte del Consiglio comunale o in quella della Giunta nei soli casi consentiti dalla legge.
5. Il tributo è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato F24 di cui all'Art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. fatta salva la facoltà di utilizzare altri strumenti previsti dalla normativa ("pagopa" ecc.), previa verifica dei requisiti tecnici-operativi da parte degli uffici preposti e approvazione del competente organo di governo dell'ente
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o mezzo PEC e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. La firma autografa del funzionario può essere sostituita dall'indicazione a stampa, ai sensi dell'art. 1.Comma 87, della Legge 549/1995.

Art. 11. Rateizzazione dei pagamenti

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall'art.27.1 dell'Allegato "A" della delibera ARERA n. 15/2022, per le seguenti fattispecie:
 - a. Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
 - b. Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente;
 - c. Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
 - d. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

-
2. L'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00(cento), fatta salva la possibilità per il gestore di praticare ulteriori rateizzazioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

Art. 12. Funzionario responsabile

1. Il comune designa un funzionario responsabile sia per la TARIP, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. (comma 692, art. unico legge 147/2013).
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. (comma 693, art. unico legge 147/2013).
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.. (comma 694, art. unico legge 147/2013).
4. Ai fini dell'attività di accertamento per la TARIP, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. (comma 646, art. unico legge 147/2013).

Art. 13. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. o mezzo PEC inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio (per omessa denuncia) o in rettifica (per infedele denuncia).
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARIP, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessantagiorni dalla ricezione, contiene già l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Tale avviso contiene l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
4. In caso di mancato o parziale pagamento entro i 60 giorni dalla data di notifica, l'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639. Decorso 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione coattiva delle somme richieste sarà effettuata da questo Ente per il tramite di un

Concessionario, ovvero da Agenzia delle Entrate – Riscossione

5. Il comune non procede all'accertamento e alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 25,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo
6. Eventuali rateizzazioni degli importi dovuti potranno essere concesse.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 14. Sanzioni ed interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale, e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 472/97.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
6. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quelle del Decreto Legislativo n. 471 del 18/12/1997.

Art. 15. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 14, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il contribuente titolare di un credito tributario nei confronti del Comune può richiedere di effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di tassa rifiuti mediante compensazione tramite apposita

richiesta presentata agli uffici, o tramite raccomandata A/R o pec

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 12,00 per anno d'imposta.

Art. 16. Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

1. Qualora delle verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica si evidenzia un credito a favore dell'utente, il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato, a seguito di ulteriore richiesta presentata agli uffici, o tramite raccomandata A/R o pec da parte dell'utente attraverso la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile.

Art. 17. Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento è ammesso il ricorso davanti alla Corte di Giustizia di I grado di Bergamo (C.G.T. Bergamo) V.le Vittorio Emanuele II, 18 24122 Bergamo (BG). Il ricorso deve essere prodotto in carta legale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'atto, inoltrandolo al Comune di Barzana con le seguenti modalità: - a mezzo ufficiale Giudiziario; - a mezzo servizio postale mediante spedizione dell'originale in plico raccomandato - senza busta — con avviso di ricevimento. - mediante consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Barzana; a mezzo pec al seguente indirizzo comune@pec.comune.barzana.bg.it. Il ricorrente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di consegna, spedizione o notifica del ricorso deve costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso e dei documenti che intende produrre presso la Segreteria della C.G.T. secondo le modalità dell'art. 22 del D. Lgs n. 546/1992. Da 01.01.2018, per le controversie di valore non superiore ad € 50.000,00 (al netto di sanzioni e interessi), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. In ipotesi di reclamo, il predetto termine di 30 giorni decorre dalla scadenza del periodo di 90 giorni previsti per la conclusione del procedimento di reclamo. Se l'importo dell'atto è superiore ad € 3.000,00 (al netto di sanzioni e interessi) è necessario che il ricorrente dia mandato ad un difensore abilitato all'assistenza tecnica nel processo tributario mentre la notifica e il deposito degli atti del processo tributario deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Per i giudizi introdotti a partire dal 1° luglio 2019 si applicano le disposizioni di cui all'art. 16bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 e ss. mm. ii.

Art. 18. Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. L'utente può formulare in forma scritta il reclamo o la richiesta di rettifica degli importi addebitati.
2. Il reclamo o la richiesta di rettifica sono redatti su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune – sezione “Trasparenza rifiuti” - , reso disponibile presso lo sportello fisico ovvero compilabile online, deve contenere i seguenti campi:
 - a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
 - b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) Il servizio a cui si riferisce il reclamo: gestione tariffe e rapporto con gli utenti
 - f) Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di presentare reclamo scritto o rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al comma 2, purché la comunicazione contenga i campi obbligatori

previsti nel comma 2 dal punto a) al punto f).

Art. 19. Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:
 - a) Richiesta informazioni: entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta;
 - b) Reclamo scritto: entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
 - c) Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 giorni lavorativi dalla di presentazione della richiesta.
2. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti;
3. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere riportati:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
4. Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'esito della verifica ed in particolare:
 - a) La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) L'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

Art. 20. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2. A partire dalla stessa data, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 21. Clausola di adeguamento

1. In caso di modifiche in materia, previste da norme comunitarie e/o nazionali, che vadano in contrasto da quanto previsto dal presente regolamento, per il principio di gerarchia delle fonti normative, si dà atto che tali modifiche avranno effetto immediato e che si provvederà, successivamente, all'aggiornamento del presente regolamento.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 22. Disposizione transitoria

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
2. In fase di prima applicazione delle nuove regole, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 della legge 27/07/2000 n.212 ("Statuto del contribuente") e alle indicazioni fornite da ARERA con la deliberazione n. 444/2019 e s.m.i., gli uffici preposti adotteranno opportune misure finalizzate a garantire la conoscenza dei cambiamenti introdotti con il presente regolamento.

Art. 23. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sui rifiuti sono trattati nel rispetto dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679.
2. Il nominativo del responsabile della protezione dei dati e i recapiti da utilizzare sono pubblicati sul sito istituzionale del comune www.comune.barzana.bg.it. (sezione "Informativa Privacy")

SEZIONE II - DISCIPLINA OPERATIVA

Art. 24. Oggetto

1. La presente sezione disciplina, sul piano pratico- operativo, la tassa sui rifiuti puntuale (di seguito "TARIP"), diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 1 (commi 639-705) della legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché dalla legge n. 160 del 30/12/2019, che abolisce l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 – 668 dell'art. 1 della citata legge 27/12/2013 n. 147.
3. La tariffa della TARIP, ai sensi del comma 651 della legge n.147 del 27/12/2013, si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni e integrazioni, nonché a quelle disposte da ARERA e ai criteri di articolazione delle tariffe stabiliti con il presente regolamento.
4. Il Regolamento adegua la classificazione dei rifiuti secondo il D.Lgs 116/2020 e s.m.i., ripartendoli in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art.25. Gestione e Classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dal regolamento del servizio per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia, per quanto riguarda nozione e classificazione dei rifiuti, alle norme attualmente in vigore.
4. I rifiuti sono classificati in rifiuti urbani e rifiuti speciali, sulla base della loro provenienza.
5. I rifiuti urbani sono conferibili al servizio pubblico di raccolta.
6. **Sono rifiuti urbani:**
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti

da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c) d) ed e);

I rifiuti urbani **non includono** i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

7. I rifiuti urbani, di cui al precedente comma 6, lettera b) possono essere conferiti al servizio di raccolta nei limiti massimi di kg 150 a raccolta porta a porta o per conferimento in stazione ecologica (o centro di raccolta).
8. **I rifiuti speciali sono classificati in “pericolosi” e “non pericolosi”, sulla base delle caratteristiche di pericolosità, i rifiuti speciali non sono conferibili al servizio pubblico di raccolta.**
9. **Sono rifiuti speciali non pericolosi:**
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i. i veicoli fuori uso.
10. **Sono rifiuti speciali pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Art. 26. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185, del D.L. 3 aprile 2006, n. 152.
2. Sono altresì esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

TITOLO I

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 27. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. La tassa rifiuti puntuale è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) «rifiuto»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «locali»: le strutture, comunque denominate, esistenti in qualsiasi fattispecie di costruzione, stabilmente infisse al suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la destinazione o l'uso anche se, di fatto non utilizzati (sfitti e/o non occupati ma idonei all'utilizzo come semplice deposito di qualsivoglia genere) e/o non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e catastali;
 - c) «aree scoperte»: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - d) «utenze domestiche»: le superfici effettivamente ed esclusivamente adibite a civile abitazione;
 - e) «utenze non domestiche»: le restanti superfici, tra cui quelle delle comunità, delle attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, delle attività produttive in genere, comprese quelle che, sebbene formalmente destinate "a civile abitazione", siano di fatto utilizzate per attività economiche, anche non imprenditoriali, riconducibili a quelle di affittacamere, casa vacanze, B&B, in qualsivoglia forma di locazione consentita dalla normativa vigente, ovvero "ordinaria", "transitoria", "studenti", "breve" ecc.;
 - f) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti puntuale relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
 - g) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti puntuale che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
 - h) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - i) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate,

nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- j) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- k) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- l) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- m) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- n) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- o) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- p) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- q) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

Art. 28. Soggetti passivi della TARIP e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TARIP è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. (comma 642, art. unico legge 147/2013).
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al precedente articolo 3 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori delle medesime.

4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARIP è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. (comma 643, art. unico legge 147/2013).
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARIP dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. (comma 644, art. unico legge 147/2013)
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 29. Superficie imponibile degli immobili ai fini TARIP

1. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

Art. 30. Esclusione della TARIP per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e/o suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, acqua, luce, fonia/dati);
 - b) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,20, nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno tre lati verso l'esterno;
 - c) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
 - d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comunicondominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - e) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito emovimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

-
- f) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
 - g) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, a condizione che tale attività sia in regola con i titoli autorizzativi/abilitativi rilasciati, anche in forma tacita, dagli uffici o enti competenti, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - h) i locali (senza presenza umana) stabilmente ed esclusivamente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili (sono soggetti al tributo i locali in cui la presenza umana è necessaria per il funzionamento dei macchinari o per altre attività);
 - i) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - j) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - l) per gli impianti di lavaggio degli automezzi: il "tunnel" di lavaggio, le aree scoperte non "operative" ovvero quelle non utilizzate dagli utenti per le operazioni di pulizia né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile nonché quelle visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli nell'area destinata alle operazioni di lavaggio sia interno che esterno;
 - m) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - n) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento, serre "a terra" solo se non destinate anche ad attività commerciale.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio, da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 31. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui al precedente articolo 26, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La suddetta produzione può considerarsi:
- a. "in via continuativa" quando non sia estemporanea (ovvero si presenti con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità);

-
- b. "in via prevalente" quando sia in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto a quella di rifiuti urbani prodotti nella medesima superficie considerata e non in tutte le altre.
2. Non sono soggette a tariffa, in particolare:
- a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Rimangono pertanto soggette a tariffa le superfici delle abitazioni in uso al conduttore l'attività agricola.
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d. la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera rifiuti speciali, comunque diversi da quelli urbani di cui all'art 183 comma 1, lettera b ter del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi sia produzione di rifiuti urbani. Sono inoltre soggette a tassazione le superfici destinate, anche se solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione;
3. Relativamente alle attività produttive, commerciali e di servizi, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso stabilire quali siano le superfici escluse da tributo, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (con esclusione, pertanto, dei locali od aree adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali) il 30 % di abbattimento.
4. A partire dall'anno 2022 tale percentuale di abbattimento potrà essere distinta per tipologia di attività economica sulla base di considerazioni tecniche (legate alla differente incidenza dei rifiuti speciali prodotti) rese note dal gestore del servizio di raccolta mediante uno "studio" delle realtà economiche presenti sul territorio.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER ;
 - b. comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese allo scopo abilitate (formulari previsti dall'art.15 del Dlgs 22/1997, datati e controfirmati dagli interessati nonché copia del contratto o dell'accordo che disciplina il rapporto con il soggetto incaricato dello smaltimento e dei documenti fiscali che attestino l'avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito per ciascuna operazione). L'ufficio Ecologia, se richiesto dal responsabile dell'ufficio Tributi, ha facoltà di verificare annualmente i requisiti, sia sulla base della documentazione presentata, sia effettuando sopralluoghi.
6. Nel caso in cui non venga prodotta tutta la documentazione richiesta, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

TITOLO II – TARIFFE

Art. 32 Costo di Gestione – Piano Finanziario

1. La TARIP, ai sensi del comma 654 della legge n.147/2013, è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche) del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, determinati sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione n. 363 del 2021 di ARERA, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e alle norme del presente regolamento.
2. I costi del servizio sono definiti, ogni anno, dal piano finanziario, elaborato e validato dai soggetti indicati da ARERA, a cui, l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, assegna le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95".
3. Gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo e, in particolare, tutti i costi sostenuti dall'ente che, per natura, rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99 e il metodo tariffario (MTR-2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 di ARERA e successive modifiche e integrazioni.
4. L'ufficio Tributi dell'ente raccoglie i dati di cui al comma precedente, predispone tutti gli atti deliberativi necessari e conseguenti e cura la trasmissione del piano finanziario, validato dall'ente territorialmente competente, laddove individuato, ad ARERA, nei termini previsti dalla normativa vigente.
5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. Qualora l'ente territorialmente competente, in difetto di normazione regionale, sia identificabile nel Comune, la procedura di validazione può essere svolta da una specifica struttura o unità organizzativa del settore tecnico, nell'ambito del Comune medesimo o di un'altra amministrazione territoriale, garantendo così adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale.

Art. 33. Determinazione della tariffa

1. La TARIP è corrisposta in base a Tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La Tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario (di seguito PEF) con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il termine del 30 aprile o entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, se tale termine è successivo al 30 aprile. Le tariffe anche se approvate entro i termini sopra indicati, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine si applicano le tariffe dell'anno precedente.
3. Le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF.
4. Alle tariffe, annuali e giornaliere, è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19, del D.lgs. n. 504/1992, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia di Bergamo sull'importo del tributo, nonché ulteriori

componenti perequative unitarie determinate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 34. Articolazione della tariffa della TARIP

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, nonché al sistema di misurazione delle quantità di rifiuto urbano conferite da ogni singolo utente realizzato sul territorio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
4. In particolare, la tariffa è composta da:
 - a. Quota fissa: copre le voci di costo di cui al comma 2.3 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021;
 - b. Quota variabile 1: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 ad eccezione dei costi generati dalla gestione del rifiuto urbano residuo;
 - c. Quota variabile 2: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 relativamente alla sola gestione del rifiuto urbano residuo.
5. La quota fissa per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente Ka per le utenze domestiche e del coefficiente Kc per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. n. 158/1999.
6. La quota variabile 1 per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente Kb per le utenze domestiche e del coefficiente Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.
7. La quota variabile 2 è commisurata alla produzione di rifiuto urbano residuo, rilevata per ciascuna utenza con apposito sistema, secondo i criteri di seguito riportati.

Art. 35. Periodi di applicazione della TARIP

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso.
2. La dichiarazione di cessazione ha efficacia dalla data della sua presentazione. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri la data di cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore o possessore subentrante.

Art. 36. Tariffa della TARIP per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile 1 della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

4. La quota variabile 2 della tariffa per le utenze domestiche è costituita dal prodotto della quota unitaria (€/Lt) per la quantità (Lt) di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.
5. In sede di approvazione della quota variabile 2 della tariffa è definito un numero minimo annuale di svuotamenti minimi che ogni categoria di utenza è tenuta a corrispondere e a pagare nell'anno "n" applicando la quota variabile 2. Il numero dei conferimenti minimi, espresso in litri è anche determinato dalle statistiche degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell'anno precedente applicando ai litri di rifiuto conferiti (numero svuotamenti*volume del bidone assegnato) un coefficiente di densità apparente ($p=KG/LT$) per la conversione in chilogrammi, stabilito annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Per ogni svuotamento di rifiuto indifferenziato conferito dall'utente eccedente tale valore minimo, ad esclusione di quelli conferiti mediante contenitori per la raccolta dei presidi igienico-sanitari, è applicata la quota variabile 2, da pagare a conguaglio nell'anno "n+1". Il numero dei conferimenti minimi attribuito ad ogni utenza nell'anno "n" corrisponde al numero dei conferimenti minimi della categoria di appartenenza stabiliti anche nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
6. Non si procede al rimborso della quota variabile 2 della tariffa nel caso in cui i litri di rifiuti indifferenziati conferiti sia inferiore al numero minimo annuale previsto dal Piano Tariffario. La quota variabile 2, è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
7. Il valore per categoria degli svuotamenti minimi e il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare i chilogrammi minimi e quelli aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Art. 37. Tariffa della TARIP per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile 1 della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. La quota variabile 2 della tariffa per le utenze non domestiche è costituita dal prodotto della quota unitaria (€/Lt) per la quantità (Lt) di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.
5. In sede di approvazione della quota variabile 2 della tariffa è definito un numero minimo annuale di svuotamenti che ogni utenza è tenuta a corrispondere e a pagare applicando la quota variabile 2. Il numero dei conferimenti minimi, espressi in litri è determinato anche dalle statistiche degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell'anno precedente applicando ai litri di rifiuto conferiti (numero svuotamenti*volume del bidone assegnato) un coefficiente di densità apparente ($p=KG/LT$) per la conversione in chilogrammi, stabilito annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Per ogni litro di rifiuto indifferenziato conferito dall'utente eccedente tale valore minimo, è applicata la quota variabile 2. La quota variabile 2, riferita al numero minimo annuale di svuotamenti che ogni utenza è tenuta a corrispondere, verrà addebitata nell'anno "n", mentre la quota variabile 2 per ogni svuotamento di rifiuto indifferenziato conferito dall'utente, eccedente il predetto minimo, verrà addebitata nell'anno "n+1". Qualora ciò non fosse possibile, la quota variabile 2, verrà addebitata interamente a conguaglio nell'anno "n+1".
6. Non si procede al rimborso della quota variabile 2 della tariffa nel caso in cui i litri di rifiuti indifferenziati conferiti sia inferiore al numero minimo annuale previsto dal Piano Tariffario. Per le utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta del rifiuto secco indifferenziabile o che non hanno effettuato conferimenti nell'anno precedente, per le quali è comunque dovuta la quota variabile 2, ad esclusione di quelle che abbiano comunicato la volontà di uscita dal servizio pubblico ai sensi dell'art. 43 che non sono tenute al pagamento, i conferimenti minimi in litri verranno attribuiti utilizzando come base di calcolo il

volume dei contenitori assegnati e gli svuotamenti minimi della categoria, stabiliti anche nella deliberazione di approvazione delle tariffe, rapportati al periodo di occupazione. Nel caso di utenze che non hanno ritirato i contenitori viene assegnato d'ufficio un contenitore da 40LT.

7. Il valore per categoria degli svuotamenti minimi e il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare i chilogrammi minimi e quelli aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Art. 38. TARIP per le istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). (comma 655, art. unico legge 147/2013).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. (comma 655, art. unico legge 147/2013).

Art. 39. Tariffa giornaliera della TARIP

1. La TARIP si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. (comma 662, art. unico legge 147/2013).
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. (comma 663, art. unico legge 147/2013).
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale (CUP).
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP), il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale (comma 665, art. unico legge 147/2013).

Art. 40. Tributo provinciale – TEFA

1. Ai soggetti passivi della TARIP, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (comma 666, art. unico legge 147/2013).
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale. (comma 666, art. unico legge 147/2013).

Art. 40 bis – Le componenti perequative

Con delibera del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/Rif, ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) ha istituito le seguenti due componenti perequative in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARIP:

- UR1 - a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
- UR2 - a copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;

Per il 2024 la componente 1, è pari a Euro 0,10 ad utenza mentre la componente 2, è pari a Euro 1,50 per un totale di Euro 1,60 sempre ad utenza. Le componenti perequative sono dovute per ciascuna utenza e per ciascun anno (a partire dall'anno 2024).

La componente 1 potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.

La componente 2 potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Con delibera del 1 aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif, ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) ha istituito, con decorrenza 1 gennaio 2025, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARIP, la componente perequativa UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.

La componente 3 potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti. L'Autorità provvede, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della UR3a tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente; con riferimento al procedimento di cui al comma 1.1. della delibera sopra richiamata, è individuato il termine per la conclusione delle attività nella data del 31 dicembre 2025.

Art. 41. Classificazione delle utenze non domestiche per la determinazione della tariffa della TARIP

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie di attività:

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIA
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI
3	STABILIMENTI BALNEARI
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
5	ALBERGHI CON RISTORANTI
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTI
7	CASE DI CURA E RIPOSO
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA,

	PARRUCCHIERE)
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta e sulla base di quanto dichiarato in fase di attivazione dell'utenza TARIP da parte del contribuente
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività. Nel caso di edifici o complessi di edifici riferibili ad un unico contribuente in cui sono individuabili locali e/o aree chiaramente distinti tra loro sulla base della documentazione presentata dal contribuente e/o a seguito di verifica da parte del Comune, viene attribuita a ciascun locale o area la categoria di riferimento.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

TITOLO II – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 42. Agevolazioni ed esenzioni TARIP Utenze domestiche

1. Ai sensi del comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, il Consiglio Comunale può disporre ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate, purché per il costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo;
2. Occasionali esenzioni dal pagamento della TARIP dovranno essere autorizzate con apposito atto della Giunta Comunale.

Art. 43. Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.

Art. 44. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 43 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC Ufficio Tributi utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero

rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARIP.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine previsto, o entro il termine stabilito per gli anni successivi a decorrere dagli anni successivi, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a comune@pec.comune.barzana.bg.it, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARIP dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
10. La quota fissa del tributo è sempre dovuta dalle utenze non domestiche di cui ai commi precedenti, escluse dal pagamento della sola quota variabile.

Art. 45. Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARIP commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata: la percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.

3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che:

- Presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione tramite il modulo pubblicato nella sezione "Trasparenza Rifiuti" sul sito istituzionale comunale e trasmessa tramite RACCOMANDATA A/R O TRAMITE PEC, inderogabilmente entro il 30 giugno dell'anno n;
- Se presentata la comunicazione entro il 30 giugno, il contribuente dovrà, a pena di decadenza, presentare tramite RACCOMANDATA A/R O TRAMITE PEC, apposita comunicazione, redatta su modello predisposto dall'ente e pubblicato nella sezione "Trasparenza Rifiuti" sul sito istituzionale comunale, di rendicontazione inderogabilmente entro il 31 gennaio dell'anno n+1.

4. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio la riduzione di cui al presente articolo non può superare il **50 % (percentuale a scelta del Comune)** della quota variabile della tariffa.

**Art. 46. Riduzioni della Tariffa della TARIP per inferiori
livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 20% per le utenze poste a una distanza compresa tra 200 metri e 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 30% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. (comma 656, art. unico Legge 147/2013).